

Repertorio n. 5747 ----- Raccolta n. 4061 --

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di ottobre in Genova, Via Bartolomeo Bosco civico trentuno interno dieci alle ore undici e dieci minuti. -----

Avanti a me, Dottor GIANENRICO FIGARI Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, -----

----- è comparso il signor: -----

SALA PAOLO, nato a Genova (GE) il giorno 8 agosto 1983, residente a Arenzano (GE), Via Bicocca n. 25, Codice Fiscale SLA PLA 83M08 D969X, quale Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT Associazione provinciale di Genova APS" con sede in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/10, Codice Fiscale 95041690108, in forza del vigente statuto e dell'assemblea del 12 dicembre 2014 iscritta all'Albo delle Associazioni di Promozione sociale della Regione Liguria con il numero ASS - GE - 015 - 2015 dal 15 ottobre 2015. -----

Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, avendone i requisiti di legge, mi chiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'Assemblea dei soci di detta Associazione, qui convocata per questo giorno ed ora in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente: -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) Approvazione nuovo Statuto per adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore D. Lgs 117/2017; -----

2) varie ed eventuali. -----

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Comparente signor SALA PAOLO il quale constata e mi dichiara: -----

- che sono presenti o rappresentati undici soci di cui due presenti per delega soci su un totale di 2891 soci, come meglio identificati nella lista dei presenti che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**; le deleghe rimangono agli atti dell'Associazione; -----

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sul citato ordine del giorno, per cui conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale. ---

Il Presidente propone pertanto all'assemblea di deliberare di modificare lo statuto sociale secondo le regole dettate dalla nuova normativa sul Terzo Settore, ritenendo più opportuno votare un nuovo Statuto piuttosto che modificare l'attuale. -----

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità e per alzata di mano -----

REGISTRATO A Genova

IL 26/10/2020

AL N. 31774

CON PAGAMENTO DI

----- DELIBERA -----

a) di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, previa lettura datane da me Notaio al Comparente. -----

Effetti della modifica dalla data odierna. -----

Il presente atto è esente da imposta di registro ex art. 82 comma 3 del DLGS 117/2017. -----

La parte straordinaria dell'Assemblea termina alle ore undici e venticinque minuti e pertanto in tale orario viene chiuso il presente verbale. -----

Il comparente mi dispensa dalla lettura del primo allegato. Il Comparente autorizza il trattamento dei dati personali a sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità. -----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparente e all'assemblea che l'approvano e con me lo sottoscrivono alle ore undici e ventisette minuti. -----

Scritto per la maggior parte a macchina da persona di mia fiducia e completato a penna di mia mano quest'atto occupa di un foglio tre facciate e quanto fin qui della quarta. ---

Firmato: PAOLO SALA -----

-- " --- GIANENRICO FIGARI NOTAIO -----

Allegato A al
n. 4061 di raccolta

Francesca CIRIO	Genova	23/09/1966
Paolo SALA	Genova	08/08/1983
Laura NOUVION	Genova	29/04/1984
Barbara TADOLINI	Milano	20/03/1960
Alexander BEECROFT	Londra (GB)	09/12/1970
Ivano TOCCHI	Genova	01/08/1958
Nadia GASPARINI	Genova	18/03/1963
Federica MARCONI	Genova	04/02/1964
Marina LIBERTI	Isola del Cantone (GE)	09/11/1949

e per delega:

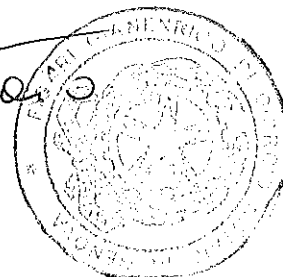
Luigi POZZO	Chiavari (GE)	12/03/1971 delega Nadia Gasparini
Camilla LEONETTI	Genova	06/01/1981 delega Nadia Gasparini

Il totale Soci LILT al 12/10/2020

N° 2891

Federica

Monica F. Tondello



ALLEGATO "B" AL N. 4061 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Durata - Scopi - Destinazione
patrimonio

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT Associazione provinciale di Genova APS, che assume la forma giuridica di associazione, di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, Sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione provinciale ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione provinciale ha sede legale nel comune di Genova.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale (d'ora in poi chiamato CDP) potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT. Le delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative non hanno autonomia giuridico amministrativa.

Articolo 3 - Durata

1. L'Associazione opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato e in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo Settore.

Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla

struttura centrale.

Articolo 4 - Scopi

1. L'Associazione provinciale, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa, non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, nell'ambito del territorio provinciale, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

2. In tale articolo sono previste attività riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e prevalentemente sono le seguenti: lett a) interventi e servizi sociali, b) interventi e prestazioni sanitarie, c) prestazioni socio-sanitarie, d) educazione, istruzione e formazione professionale, g) formazione universitaria e post-universitaria, h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

In particolare:

- promozione e sostegno di iniziative, studi e ricerche in campo oncologico;
- attività di formazione ed educazione alla salute, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
- realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari;
- attività di prevenzione oncologica e diagnosi precoce, di assistenza psico-sociosanitaria e assistenza sociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare, anche attraverso varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria;
- realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge, di interventi e prestazioni sanitarie nell'ambito della diagnostica oncologica;
- raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori;
- finanziamenti o provvedimenti diretti all'acquisto di apparecchiature scientifiche, mediche e terapeutiche per organizzazioni sanitarie o similari specializzate nella lotta contro i tumori;
- assistenza agli ammalati di tumore che ne abbiano bisogno e alle loro famiglie.

3. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse

generale di cui al comma 2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

4. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati.

5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

6. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari, persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

7. Le cariche associative e quelle dei volontari sono gratuite.

Articolo 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L'Associazione provinciale esclude ogni fine di lucro, sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 6 - Associati: procedure di ammissione ed esclusione (1)

1. L'Associazione provinciale è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la

partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art. 3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

3. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro ai sensi del D. Lgs 117/17, che si riconoscono nel presente statuto.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal CDP e notificato alla Sede Centrale, può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede Centrale.

6. I soci dell'Associazione, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al CDP, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo Settore.

Nell'istanza l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunci negativamente deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo agli interessati; l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 7 - Associati: procedure di ammissione ed esclusione (2)

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.
2. La qualità di socio è personale e si perde per:
 - a. dimissioni volontarie presentate al CDP per iscritto;
 - b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal CDP;
 - c. morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica)
 - e. previa delibera del CDP, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
 - indegnità;
 - atti contrari all'interesse dell'ente.

Articolo 8 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Articolo 9 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'Associazione provinciale, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del

volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione provinciale stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione provinciale deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione provinciale è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO TERZO Organi dell'Associazione

Articolo 10 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP)
- l'Assemblea dei soci
- il Presidente provinciale
- l'Organo di controllo o di revisione contabile di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'Organo di controllo;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede Centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il Terzo Settore;
- approva, annualmente, il Bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo Settore;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in

relazione alle normative regionali.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati.
2. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte l'anno.
3. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali dell'Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (lettera, newsletter, fax, pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci. L'eventuale seconda convocazione non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.
5. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di Controllo o Revisione contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.
6. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'Organo di Revisione o Controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 13 - Diritto di voto dell'Assemblea

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre (3) mesi.
2. Ogni associato ha diritto a un (1) voto.
3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, che non sia componente del CDP o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
4. Ciascun socio non può avere più di 5 deleghe fintanto che l'Associazione avrà un numero di associati superiore a 500, oppure di 3 deleghe al di sotto di questo numero.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Articolo 14 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP

e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un segretario e, in caso di elezioni, anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione, nonché accertare il diritto di intervento e di voto degli associati.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, tenuto in consegna dal Segretario medesimo.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

6. Nell'eventualità di stato emergenziale, qualora non sia possibile effettuare un'Assemblea dei soci in presenza, si prevede l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

Si potranno utilizzare:

- piattaforme digitali di videoconferenza standard (es. skype, zoom, google meet)

- procedura di voto on line personalizzate, su apposita piattaforma digitale approntata sul proprio sito internet

Particolare cura dovrà essere posta:

- nell'accertamento dell'identità dei partecipanti e della loro legittimazione ad intervenire. Potrà avvenire mediante un riconoscimento a video con la foto del documento di identità. In caso di intervento di delegati, la delega rilasciata dal socio dovrà riportare anche una copia del documento di identità del soggetto delegato;

- la gestione/regolamentazione della discussione dovrà assicurare a tutti i soci la possibilità di partecipare all'assemblea, anche con riferimento all'accesso ai documenti.

Articolo 15 - Costituzione dell'Assemblea

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

2. Nelle assemblee ordinarie e in quelle convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da

apportare all'atto costitutivo o allo statuto la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

4. Nelle Assemblee convocate per le modifiche dello statuto, oppure per trasformazione, scissione, fusione occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 16 - Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo Provinciale

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP - il cui Presidente è il rappresentante legale - composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art. 16 comma 2, il numero dei membri del consesso.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il Direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle Delegazioni comunali.

5. Le Delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari e comunque più di 2, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 19 - Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza di tutti i Consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni del CDP possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il CDP si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre (3) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

Articolo 20 - Cessazione del Consiglio Direttivo Provinciale
Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il primo in elenco o il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo con la convocazione dell'Assemblea dei Soci, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 21 - Poteri del Consiglio Direttivo Provinciale e del Presidente

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

a. attua le finalità istituzionali tenendo conto degli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale, come previsto dall'art. 4 del presente Statuto, e in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;

c. predispone e approva annualmente il Bilancio di previsione e di esercizio, previo parere del l'Organo di Controllo;

d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;

e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a

maggioranza di voti e a scrutinio segreto;

f. amministra l'Associazione;

g. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

h. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

i. decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

j. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

k. il CDP, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;

l. Il Presidente e gli altri componenti del CDP, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;

m. Il CDP può avvalersi della figura del Direttore dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal Presidente; al Direttore dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia conoscenza, il Bilancio d'esercizio approvato dal CDP unitamente al parere dell'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il Bilancio preventivo, con allegato il programma delle attività, entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo Settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro Unico Nazionale secondo le modalità ivi previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha

facoltà di prendere decisioni di competenza del CDP, salvo ratifica da parte dello stesso CDP alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il Bilancio d'esercizio, il Bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese straordinarie eccedenti euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

Articolo 22 - Organo di controllo

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 del richiamato codice del Terzo Settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti specifico o una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente

costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

4. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 23 - Risorse

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione.

Articolo 24 - Coordinamento regionale

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede Centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal CDN e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento. Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali. Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso l'Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal CDN sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio - Gestione finanziaria

Articolo 25 - Patrimonio

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:
 - a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - b. con le quote associative versate dai soci;
 - c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
 - d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 26 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il Bilancio d'esercizio con annesso lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa e la relazione di missione o il rendiconto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 che devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e il Bilancio preventivo con il programma di attività che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno.

Sia il Bilancio d'esercizio che il Bilancio di previsione dovranno essere trasmessi preventivamente all'Organo di controllo per il parere ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Bilancio viene redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore e a redigere e pubblicare sul proprio sito internet il Bilancio sociale nei termini previsti dall'art. 14 del Codice per il Terzo Settore.

Articolo 27 - Gestione finanziaria

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il

proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2. Versa alla Sede Centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede Centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 28 - Scioglimento Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione provinciale per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione provinciale, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia Ente del Terzo Settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Articolo 29 - Trasparenza

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta, presso la sede amministrativa, a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Articolo 30 - Libri sociali

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri

sociali dell'Associazione.

3. La richiesta è esaminata dal Presidente. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

4. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata. In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo. Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 31 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo Settore, in particolare per quello che riguarda le Associazioni di Promozione Sociale.

Firmato: PAOLO SALA

" GIANENRICO FIGARI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.